CAMERA DEI DEPUTATI N. 3435

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORTI, CARIGLIA, AMADEI, BELLUSCIO, BEMPORAD, CECCHERINI, CETRULLO, CIAMPAGLIA, DI GIESI, FERRI MAURO, IPPOLITO, LIGORI, MAGLIANO, MASSARI, MATTEOTTI, NICOLAZZI, POLI, RIGHETTI, RIZZI, ROMITA, RUSSO QUIRINO

Presentata il 6 febbraio 1975

Norme sulla interruzione della gravidanza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'interruzione clandestina della gravidenza in Italia costituisce un gravissimo problema sociale. Vi sono coinvolte ogni anno, direttamente o indirettamente, un grande numero di persone e la salute fisica e psichica di moltissime donne viene colpita, spesso gravemente, in molti casi procurando addirittura la morte. Ogni anno quindi un grandissimo numero di donne, e indirettamente anche di uomini, sono coinvolte in una situazione che le pone contro la legge per risolvere un dramma personale che è sempre di estremo dolore, qualunque sia la ragione che le costringe a farlo.

Un problema sociale di tale importanza e gravità va affrontato sia attraverso una legislazione più umana e moderna in materia di regolamentazione dell'interruzione di gravidanza, ed è quanto si propone la presente proposta di legge, sia attraverso un adeguato sistema di prevenzione e di regolamentazione delle nascite che riduca al massimo l'esigenza di arrivare all'interruzione stessa, sia attraverso l'attuazione di una effettiva protezione della madre e del bambino da realizzarsi attraverso una generale revisione della normativa esistente e la costituzione di un operante ed efficace sistema di intervento.

L'interruzione della gravidanza nella nostra legislazione è regolamentata dal titolo X del codice penale « Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe ». Il titolo stesso costituisce un'indicazione evidente che si tratta di una regolamentazione ispirata a concetti non più accettabili, perché la legge deve difendere la sanità e l'integrità della persona umana e non quella della « stirpe ».

In realtà già precedentemente al fascismo esisteva una regolamentazione che risentiva fortemente della concezione repressiva dello

Stato ottocentesco. Ma prima ancora tutta la nostra legislazione, in una materia così strettamente collegata alla morale ed alla concezione stessa della vita, era direttamente e massicciamente influenzata ed ispirata dalla cultura, dalla tradizione e dalla moralità cattolica, così diffuse nel paese, e soprattutto dalla presenza storicamente operante della Chiesa.

Non v'è dubbio tuttavia che l'interruzione della gravidanza coinvolge un principio ugualmente fondamentale e « sacro » sia per i laici sia per i credenti: il rispetto della vita umana. Per gli uni questo principio si fonda su un contenuto di credo religioso e per gli altri più semplicemente su un contenuto umano, ma per entrambi si tratta del principio fondamentale su cui si basa l'essenza del rapporto tra gli uomini e quindi del diritto; ed in definitiva questo principio costituisce la condizione stessa per lo sviluppo della società e della civiltà umana.

La nuova regolamentazione legislativa dell'interruzione della gravidanza deve tenere conto di questi inalienabili valori ed è per questa ragione che la proposta di legge riafferma in primo luogo la garanzia e la tutela della vita umana fin dal concepimento (articolo 1).

La possibilità di interruzione della gravidanza è quindi intesa come intervento della legge che, proprio per il rispetto della vita, che non è soltanto un fatto fisiologico, e di particolari situazioni di gravità in cui venga a trovarsi una persona umana, la donna o il nascituro, ne stabilisce i limiti e le regole di attuazione.

Di conseguenza l'interruzione può essere effettuata soltanto quando ne esistano fondate e comprovate esigenze, tenendo conto dell'interesse prevalente e stabilendo le modalità che garantiscano il massimo rispetto del principio fondamentale.

La presente proposta di legge prevede infatti che la gravidanza può essere interrotta soltanto entro le prime dieci settimane (articolo 2) e solo quando sia accertato o fondatamente prevedibile: *a*) che il completamento della gravidanza costituisca un rischio grave per la vita della donna; *b*) che il nascituro possa essere anormale ed incurabile; *c*) che il completamento della gravidanza possa portare grave nocumento alla salute fisica o psichica della donna o alla sua condizione familiare e sociale (articolo 3).

La legge stabilisce espressamente che la interruzione della gravidanza non possa in alcun modo essere considerata come un mezzo di limitazione delle nascite (articolo 1), sia per sottolineare il significato effettivo di interruzione come necessità giustificata soltanto da gravi motivi, sia per richiamare indirettamente all'esigenza di ricercare nella prevenzione il rimedio effettivo alle nascite non desiderate.

Inoltre, per responsabilizzare la donna nella sua determinazione è previsto che il medico deve informarla dei pericoli materiali e psichici che rappresenta un'interruzione di gravidanza anche per le sue future maternità e lo stesso medico è tenuto a fornirle una documentazione, rilasciata a cura dello Stato, che illustri le assistenze previste dalla collettività per la gestante, per la madre e per il figlio (articolo 6).

Per consentire un esame ed una considerazione effettiva di queste norme e soprattutto per effettuare un ulteriore periodo di riflessione e di ripensamento affinché comunque la decisione sia presa con la maggior ponderatezza possibile, la legge prevede che il medico debba invitare la donna a rinviare di otto giorni ogni sua decisione e che soltanto allora il medico potrà accettare la richiesta di intervenire in base alle condizioni previste dalla legge e su richiesta scritta dell'interessata (articoli 6 e 7).

Un concetto importante di corresponsabilizzazione non soltanto della donna ma della coppia è stato introdotto attraverso la previsione che la richiesta scritta dopo il periodo di ripensamento possa essere sottoscritta, ogniqualvolta ciò sia possibile, anche dall'uomo, fermo restando che la decisione spetta però comunque alla donna, quale diretta e maggiore interessata, nel rispetto del principio dell'autonoma determinazione della persona.

Anche la libertà di coscienza del medico, dei suoi assistenti e dei responsabili della clinica viene garantita dall'articolo 5 che prevede la possibilità di rifiutarsi di effettuare l'interruzione della gravidanza, dichiarandolo preventivamente, per ragioni di coscienza.

La legge prevede anche con l'articolo 9 che la clinica nella quale viene effettuata l'interruzione della gravidanza è tenuta a fornire all'interessata una adeguata informazione in materia di regolamentazione delle nascite. È un'opera di prevenzione che deve servire alla donna per non ritrovarsi in seguito nelle stesse condizioni. È eviden-

te che questo articolo presuppone un raccordo con la normativa per la prevenzione anticoncezionale e postula non soltanto la libertà d'informazione in materia ma anche la disponibilità della documentazione e dei mezzi necessari.

Tutta la procedura è soggetta al segreto di ufficio e professionale (articolo 7) e soltanto a fini statistici e di controllo ogni interruzione di gravidanza va certificata dal medico e comunicata, sempre in forma anonima, al medico provinciale (articolo 8). Lo Stato pubblicherà le statistiche relative che si potranno dimostrare utili particolarmente ai fini della prevenzione (articolo 16).

L'interruzione di gravidanza che venga effettuata fuori della normativa di legge è considerata reato grave e punita con pene anche più severe di quelle preesistenti, in considerazione della revisione che ora viene introdotta e che regolamenta in maniera più umana la materia (articoli 1, 12, 13, 14). Significativa l'abolizione della causa d'onore come attenuante (articolo 18), che anche in questo campo è il frutto di una deteriore concezione dell'onore e della morale pubblica e privata, mentre caso mai sarebbe da considerarsi la necessità di attenuanti particolari per il reato commesso da chi si trova in condizioni economiche e sociali particolarmente difficili.

Per quanto riguarda l'onere economico dell'intervento si è tenuto conto dell'esigenza di garantire a tutte le donne le stesse possibilità, salvo attribuirne l'onere soltanto alle persone che siano obiettivamente in grado di sostenerlo (articolo 11).

Onorevoli colleghi, è facile comprendere che nonostante le limitazioni introdotte dalla legge, ed il profondo e reale rispetto del principio della salvaguardia della vita umana che l'ispira, per chi non intenda derogare in alcun modo alla concezione sovrannaturale della vita è difficile accettare alcuni punti, tuttavia essenziali, della presente normativa.

È però in primo luogo di tutta evidenza che la legge, non essendo impositiva, non pone obblighi per nessuno e dunque ciascuno resta pienamente libero di non avvalersene, qualunque sia il motivo, laico o religioso, che ispira la sua coscienza ed il suo comportamento.

La legge si fa scrupolo di garantire anche ai terzi questa assoluta libertà, prevedendo addirittura il diritto di rifiutarsi alla prestazione medica, a quella infermieristica ed alla stessa disponibilità della clinica da parte di coloro che ritengano di farlo a causa delle loro convinzioni e secondo la loro coscienza.

Ma pur valutando con rispetto tutte le ragioni esistenti in contrario e ben sapendo che comunque e per qualsiasi credenza ideologica o convinzione civile il ricorso alla interruzione della gravidanza è sempre un fatto che investe la coscienza più profonda di ogni donna e di ogni uomo, non è tuttavia possibile continuare ad ignorare un fatto così grave che oltretutto crea anche le condizioni di un enorme sfruttamento clandestino del dolore e dello stato di difficoltà in cui la donna viene a trovarsi.

Il fatto esiste, ed esiste in dimensioni rilevantissime, e dunque non si può continuare a fingere che non esista.

Le statistiche di varie fonti, anche di enti ed istituti degni di fede (Congresso di Bologna dei medici ginecologi, *Family Planning Association*, ecc.) ci dicono che in Italia le interruzioni clandestine della gravidanza sono almeno un milione e mezzo all'anno. Si tratta di una cifra discutibile, ma certamente non meno di un milione di donne ogni anno si sottopongono a questo intervento. È una cifra che denuncia un fatto fondamentale: la legge esistente non viene rispettata da un numero enorme di persone, addirittura dalla massima parte di quelle che vengono a trovarsi nella condizione di doverla rispettare. E ogni giorno tanti cittadini commettono, secondo la legislazione vigente, un reato che però nessuno denuncia, perché evidentemente la coscienza di coloro che lo attuano e di coloro che dovrebbero impedirlo in realtà non lo considera più come tale.

Una legge che non sia rispettata in queste dimensioni e non risponda alla coscienza di tanti cittadini è una legge quantomeno superata; una legge che non trovando il « consenso » necessario, non ha il requisito indispensabile per essere accettabile in un sistema democratico.

Esiste un sondaggio di opinione del luglio scorso (Demoskopea) che a proposito dell'atteggiamento dei cittadini verso il problema dell'interruzione della gravidanza ha dato questi risultati: l'86 per cento degli italiani è favorevole all'aborto per motivi terapeutici, il 63 per cento ritiene necessaria una buona legge per regolarlo (è favorevole, quindi, alla depenalizzazione), il 53 per cento pensa che sia un problema

di coscienza che non richiede l'intervento dello Stato o della Chiesa.

La maggioranza della gente dunque, secondo questo sondaggio, avverte l'importanza e l'urgenza di una nuova regolamentazione più umana, più consona ai nostri tempi ed alle esigenze della nostra società.

D'altra parte, essendo accertato che in atto il numero di interruzioni clandestine è tanto grande, la legge non può ignorarlo e comunque è chiaro che la presente proposta si pone l'obiettivo non certo di favorire il grave fenomeno, che rappresenta sempre un trauma ed un fallimento non solo per la donna ma per la società umana, ma quello di limitarlo e soprattutto di limitarne le tremende conseguenze psichiche, sanitarie e sociali sia per la donna che per il nascituro.

Non si tratta affatto dunque di introdurre l'interruzione della gravidanza, perché purtroppo anche per mancanza di adeguate conoscenze e possibilità preventive il fenomeno è già di fatto esistente in dimensioni impressionanti. Al contrario, si tratta di regolamentarla per evitarne gli aspetti più negativi, ingiusti e dolorosi, in attesa che una adeguata e veramente efficace opera di prevenzione la renda, al limite, inutile. La scelta non è infatti tra interruzione e non interruzione della gravidanza, ma tra interruzione clandestina, con tutte le conseguenze che ne derivano, e interruzione regolamentata, condizionata e garantita dalla legge.

A proposito di prevenzione va ricordato che sono in corso studi e sperimentazioni su un nuovo farmaco di sicuro effetto abortivo, la prostaglandina, che si prevede entro qualche anno potrà essere posto in vendita sotto forma di pillola.

Gli effetti di una tale disponibilità sono di tutta evidenza e semmai potrà far sorgere problemi nuovi e forse opposti a quelli che ora stiamo considerando.

Un altro motivo che non può essere ignorato è che, perdurando l'attuale legislazione, le differenze economiche e sociali fra le varie classi fanno sì che per la donna appartenente a quelle abbienti l'interruzione clandestina sia possibile in condizioni ottimali, mentre per la donna che non dispone di mezzi economici o di relazioni adeguate, tutto avviene nel peggiore dei modi sia dal punto di vista della sicurezza della vita e della salute sia da quello psichico e sociale.

I pochi casi di interruzione procurata della gravidanza – pochi soltanto rispetto a quelli effettuati – che finiscono in tribunale, denunciano situazioni umane di estremo dolore e di grande ingiustizia sociale. Eppure essi rappresentano soltanto la punta di *iceberg* che segnala un fenomeno di enormi proporzioni che soltanto per effetto di una legge ingiusta non appare all'esterno e che soprattutto proprio in gran parte per effetto della stessa legge viene reso ancora più doloroso e difficile per tante persone.

Il danno e, al limite, l'inutilità della legge vigente si rilevano anche dal rapporto tra il numero delle violazioni della stessa e le condanne che sono relativamente poche, trattandosi oltretutto di un fatto che ha una elevatissima possibilità di occultamento e che, anche nella fase giudiziaria, difficilmente può superare le necessarie prove medico-legali. Né va sottaciuto che queste prove sono generalmente raggiungibili soltanto quando l'intervento sia stato fatto da persona incompetente ed in modo primitivo od errato e proprio per questo la donna abbia subìto lesioni o addirittura ne sia morta; e poiché queste condizioni si determinano più spesso per le donne di condizione sociale inferiore, ne risulta che esse sono soggette anche ad un rischio penale maggiore di quello che corrono le altre.

Inoltre, la donna di condizione sociale inferiore è in genere meno informata e si trova in situazioni più difficili per prevenire e limitare il concepimento, come è dimostrato anche dal fatto che un elevato numero di nascite corrisponde generalmente a condizioni familiari e sociali più disagiate.

Sotto questo profilo va comunque riaffermata l'evidenza del fatto che il ricorso all'interruzione della gravidanza è soprattutto una conseguenza dell'ignoranza, dei tabù e della mancanza di adeguate iniziative in materia di controllo dei concepimenti; ed è soprattutto da questa situazione che deriva il dramma della maternità non voluta o pericolosa per la madre e per il nascituro.

A questo riguardo non bisogna dimenticare che la legge non soltanto deve difendere la donna incinta dai pericoli gravi per la sua salute fisica e psichica e per la sua condizione sociale, e deve difendere il nascituro dal rischio di venire al mondo deforme o affetto da malattia incurabile, ma la legge deve anche farsi carico del pericolo grave rappresentato per il nasci-

turo dal fatto di essere generato da una madre che lo rifiuta, determinando così le condizioni peggiori per il suo equilibrio psichico e quelle altrettanto negative per lui e per la società di entrare in una casa e in una collettività dove la sua presenza non desiderata né voluta crea ostilità, difficoltà e gravi tensioni che rendono estremamente difficile e dolorosa la sua condizione ed aggrava obiettivamente, anche se incolpevolmente, quella degli altri. Si tratta di problemi gravissimi, direttamente collegati al problema della maternità responsabile e cosciente, che devono porsi alla base della normativa sul diritto di famiglia e che devono informare la volontà politica nel realizzare le necessarie soluzioni sul piano sociale, culturale, del costume e delle strutture pubbliche e private.

È di tutta evidenza comunque che qualora esistesse una sufficiente diffusione di conoscenze in materia di contraccezione, scomparirebbe di fatto il fenomeno dell'interruzione di gravidanza; e non si può ignorare la contraddittorietà della posizione di chi, vietando o impedendo il diffondersi di queste conoscenze, non accetti poi di ammettere la necessità delle interruzioni volontarie.

Se si esamina il problema dell'interruzione della gravidanza dal punto di vista storico constatiamo che l'evoluzione del pensiero umano è sempre stata molto incerta fino a quando in tempi relativamente recenti la genetica non ha rivelato il meccanismo della fecondazione.

La stessa religione cattolica che si ispira al concetto della vita come anima aveva discusso nei secoli quando avviene « l'animazione » stabilendo di volta in volta tempi e motivazioni differenti ed arrivando addirittura a stabilire date differenti per il maschio e per la femmina. Solo con l'Enciclica *Apostolicae Sedis* di Pio IX si è conclusa la disputa comminando la scomunica per l'aborto procurato in qualsiasi momento dalla fecondazione.

In contrasto però con questa definizione di tipo dogmatico, si è manifestata una corrente di pensiero religioso che, partendo dal presupposto che la vita è un dono che per essere tale deve essere dato volontariamente, arriva a conclusioni assai diverse. Se la vita è un dono di Dio che viene trasmesso attraverso un uomo e una donna, l'inizio della vita, intesa in questo senso, deriva dal momento in cui l'uomo e la donna manifestano la volontà di trasmettere questo dono. Non può quindi ridursi ad un fatto puramente fisiologico come avverrebbe qualora si considerasse quale inizio vero della vita il momento materiale della fecondazione.

Non v'è dubbio tuttavia che le più recenti scoperte della genetica, avendo accertato che nei cromosomi esiste l'intera eredità e l'esatta memoria per costruire il futuro uomo, hanno rafforzato il concetto di inizio della vita dal momento del concepimento.

Ma ugualmente per l'*American Legal Institute*, ad esempio si deve fare distinzione fra l'epoca del concepimento e quella della « capacità vitale ». Anche la Corte costituzionale degli USA ha almeno in parte seguìto questa impostazione consentendo la libertà di interrompere la gravidanza entro i primi tre mesi e vietandola invece in maniera drastica dopo i sei mesi dal concepimento.

A questo proposito si può considerare come assai importante la differenza tra il primo periodo dell'esistenza fetale, quando il feto non ha una propria capacità autonoma di sopravvivenza e dunque continua ad essere a tutti gli effetti una parte stessa del corpo della donna, ed il secondo periodo, caratterizzato dall'« autonoma capacità vitale » e cioè quando il feto può vivere autonomamente anche al di fuori del grembo materno, perché allora e soltanto allora, in realtà, si realizza effettivamente una vera e propria nuova personalità umana. È evidente che visto in questa ottica il problema del rispetto della libertà di determinazione della donna perde di contraddittorietà in riferimento alla sua decisione di interrompere la gravidanza che potrebbe ledere l'altro principio del rispetto della vita del nascituro.

D'altra parte anche la legislazione vigente in materia di diritti civili del nascituro subordina all'evento della nascita gli effetti civili che pur decorrono dal momento del concepimento (articolo 1 del codice civile); nomina di un curatore per la proprietà del nascituro (articolo 339 del codice civile); successione ereditaria (articolo 462 del codice civile); divisione dell'eredità (articolo 715 del codice civile); donazione (articolo 784 del codice civile).

In ultimo vanno pure tenuti presenti due argomenti di natura internazionale che sono di grande importanza.

Il primo è che nella maggior parte degli Stati del mondo esiste una regolamentazione

permissiva, e dunque sono state storicamente superate le argomentazioni contrarie.

Il secondo, che tale regolamentazione è particolarmente avanzata negli Stati dell'Europa dei nove, di cui facciamo parte.

Cerchiamo dunque di non rimanere tra gli ultimi, come è avvenuto anche per il divorzio, nell'affrontare questo aspetto così rilevante della condizione umana e della società attuale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Garanzia della vita e interruzione della gravidanza*).

La legge garantisce il rispetto della vita ed i diritti del nascituro dal momento del concepimento. A questi princìpi si può derogare soltanto per grave necessità e nei casi e nei modi previsti dalla legge.

L'interruzione della gravidanza non può essere usata come mezzo per la limitazione delle nascite.

L'interruzione della gravidanza effettuata al di fuori delle norme previste dalla presente legge costituisce reato ed è punito ai sensi degli articoli 12 e successivi.

ART. 2.

(*Termine per l'interruzione della gravidanza*).

Una donna incinta che si trovi nelle condizioni previste dalla presente legge per poter interrompere la gravidanza, potrà farlo soltanto entro le prime dieci settimane.

ART. 3.

(*Condizioni per l'interruzione della gravidanza*).

Le condizioni per poter interrompere la gravidanza sono:

a) quando il completamento della gravidanza costituisca un rischio grave per la vita della donna;

b) quando sia accertato o fondatamente prevedibile che il nascituro possa essere anormale ed incurabile;

c) quando il completamento della gravidanza possa portare grave nocumento alla salute fisica o psichica della donna o alla sua condizione familiare e sociale.

ART. 4.

(*Persone o cliniche autorizzate*).

L'interruzione della gravidanza può essere praticata soltanto da un medico ed in una clinica pubblica o privata a ciò autorizzata.

ART. 5.

(*Facoltà di rifiuto per motivi di coscienza*).

Sia il medico sia i suoi assistenti o le cliniche non sono tenuti ad operare l'interruzione della gravidanza qualora lo ritengano un loro problema di coscienza. In questo caso lo dovranno però dichiarare preventivamente. Resta fermo l'obbligo della eventuale assistenza d'urgenza e di fornire l'indicazione di quanto è previsto nella presente legge.

ART. 6.

(*Procedure e periodo di riflessione*).

Quando una donna si presenta per chiedere l'interruzione della gravidanza, il medico è tenuto ad informarla dei rischi cui va incontro per la sua salute e per le sue maternità future. Inoltre il medico dovrà chiedere all'interessata di soprassedere alla sua richiesta per un periodo di otto giorni affinché possa riflettere ulteriormente anche sulla base di una documentazione che le verrà fornita dal medico stesso. In tale documentazione, che dovrà essere predisposta a cura dello Stato, sono elencati i diritti e gli aiuti che la collettività prevede per le madri e per i figli, sia come assistenza diretta ad entrambi, sia come possibilità di adozione per il nascituro. Quando sia possibile tale documentazione va fornita alla coppia che potrà in tal caso prendere la decisione anche congiuntamente, fermo restando che la decisione finale compete comunque esclusivamente alla donna.

ART. 7.

(*Riconferma scritta della decisione*).

Qualora la donna, dopo il periodo di otto giorni previsto per la riflessione e gli eventuali contatti con gli organismi pubblici o privati che sono preposti alla tutela della madre e del bambino, di cui all'articolo precedente, riconfermi al medico la propria decisione, dovrà farlo con richiesta scritta.

Questa richiesta è rigorosamente soggetta al segreto professionale. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni la richiesta va firmata anche da uno dei genitori ed in mancanza di essi dal consanguineo più prossimo o dal tutore.

ART. 8.

(*Certificazione medica*).

L'interruzione di gravidanza deve essere certificata dal medico e la clinica è tenuta a darne segnalazione, senza citare il nominativo, al medico provinciale.

ART. 9.

(*Informazione sulla regolamentazione delle nascite*).

A cura della clinica in cui viene effettuata l'interruzione di gravidanza, deve essere fornita alla donna interessata una adeguata informazione in materia di regolamentazione delle nascite.

ART. 10.

(*Interruzione dopo le dieci settimane*).

Dopo dieci settimane di gravidanza, l'interruzione può essere effettuata soltanto a seguito di attestazione di due medici ginecologi che dichiarino per iscritto che esiste pericolo grave per la vita della donna o del nascituro, oppure che questi nascerebbe malato grave e incurabile.

ART. 11.

(*Onere del ricovero e delle cure*).

Il costo del ricovero e delle cure dovrà essere fissato dalle cliniche e approvato dagli organi competenti. Le spese saranno a carico della persona interessata nel caso che il suo reddito superi quello considerato dallo Stato come minimo di sussistenza.

ART. 12.

(*Interruzione illegittima della gravidanza su donna consenziente*).

Se l'interruzione illegittima viene operata su donna consenziente il reato è punibile con la reclusione fino a tre anni per coloro che lo effettuano e fino a due anni per la

donna che lo accetta. Il consenso della sola donna è da considerarsi tale soltanto se essa ha compiuto i diciotto anni. Se la donna ha meno di diciotto anni il consenso si considera tale soltanto se è stato manifestato congiuntamente ad un familiare. La pena prevista per la donna consenziente non viene attribuita quando la donna ha meno di diciotto anni.

ART. 13.

(*Lesioni o morte per interruzione di gravidanza su donna consenziente*).

Nel caso in cui per interruzione illegittima della gravidanza su donna consenziente derivi una lesione personale alla donna, le pene per chi ha operato l'intervento sono aumentate di un terzo. Nel caso di morte il reato è punito con la reclusione fino a dieci anni. Le pene del presente articolo sono aumentate della metà se il reato viene compiuto su donna di età inferiore ai diciotto anni.

ART. 14.

(*Interruzione illegittima di gravidanza su donna non consenziente*).

Qualora l'interruzione di gravidanza venga operata senza il consenso della donna, o se il consenso è estorto con violenza, minaccia od inganno, il responsabile od i responsabili sono puniti con la reclusione fino a sei anni. Nel caso derivi una lesione personale alla donna, la pena viene aumentata di un terzo. Nel caso di morte, il reato è punito con la reclusione fino a venti anni. Le pene del presente articolo sono aumentate della metà se il reato viene compiuto su donna di età inferiore ai diciotto anni.

ART. 15.

(*Divieto di propaganda*).

È vietata la propaganda diretta o indiretta sia per i medici sia per le cliniche che operano le interruzioni di gravidanza; è vietato altresì presentare in qualsiasi modo l'interruzione della gravidanza come un fatto naturale o comunque di facile effettuazione e giustificazione. Le pene previste vanno da due mesi ad un anno di reclusione.

ART. 16.

(*Informazioni statistiche*).

A cura dello Stato saranno annualmente diffuse statistiche sulle interruzioni di gravidanza, sia per fornire elementi obiettivi per eventuali modifiche alla legge sia per informare i cittadini sull'andamento del fenomeno anche in riferimento al problema della prevenzione.

ART. 17.

(*Abrogazione del titolo X del codice penale*).

Sono abrogati gli articoli del codice penale - libro II - titolo X « Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe »: articolo 545 (aborto di donna non consenziente); articolo 546 (aborto di donna consenziente); articolo 547 (aborto procuratosi dalla donna); articolo 548 (istigazione all'aborto); articolo 549 (morte o lesione della donna); articolo 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta); articolo 551 (causa di onore); articolo 553 (incitamento a pratiche contro la procreazione); articolo 555 (circostanze aggravanti e pene accessorie).